

## **LAVORATORI SOMMINISTRATI: COMUNICAZIONE PERIODICA ENTRO IL 31 GENNAIO 2013**

L'art. 24 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (1) ha previsto l'obbligo per l'utilizzatore di comunicare, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione deve essere effettuata ogni dodici mesi, alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce.

L'art. 3 del D. Lgs. 2 marzo 2012 n. 24 (2) ha introdotto, in caso di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di cui sopra, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 3 luglio 2012 (3) ha precisato che nella fase transitoria relativa all'anno 2012, la sanzione prevista dall'art. 3 del D. Lgs n. 24/2012, si applica ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del D. Lgs n. 24/2012) (4) e il 31 dicembre 2012.

Per gli anni successivi occorre tenere presente il periodo di dodici mesi intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre. Poichè la comunicazione è riferita ad un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare, il termine per l'adempimento è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2013.

Le aziende utilizzatrici che non effettueranno la comunicazione entro il 31 gennaio 2013, incorreranno nell'applicazione della sanzione.

(1) D. Lgs 10 settembre 2003 n. 276. - Art. 24. - Diritti sindacali e garanzie collettive

1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

**4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:**

**a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;**

**b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.**

Aderente a:

- (2) D. Lgs. 2 marzo 2012 n. 24 - Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.  
Art. 3 - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  
1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonché di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.»;  
*omissis*
- D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 - Capo IV - Regime sanzionatorio - Art. 18. - Sanzioni penali  
*omissis*  
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.  
3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonché di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.
- (3) Cfr. la nota del Ministero del Lavoro 3 luglio 2012 pubblicata nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 6 luglio 2012 e consultabile anche nel sito del Ministero all'indirizzo [http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CDCF1DFD-1704-45F6-AC3B-815D9A54808C/0/20120703\\_Nt.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CDCF1DFD-1704-45F6-AC3B-815D9A54808C/0/20120703_Nt.pdf) .
- (4) Il D. Lgs. 2 marzo 2012 n. 24 è consultabile nel sito del Ministero del lavoro:  
[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/45F7B159-B1F6-4317-ACF0-00C5E3E26E0D/0/20120302\\_Dlgs\\_24.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/45F7B159-B1F6-4317-ACF0-00C5E3E26E0D/0/20120302_Dlgs_24.pdf)

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – [sindacale@apindustria.bs.it](mailto:sindacale@apindustria.bs.it).

Brescia, 22 gennaio 2013